

N. R.G. 16/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, sezione prima civile e delle procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.Giuseppe Limitone

Presidente

Dott.Paola Cazzola

Giudice rel.

Dott.Giovanni Genovese

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al **n. 16 / 2022 CP sub 3** avente ad oggetto: l'omologazione del concordato preventivo proposto da:

rappresentata e difesa dagli

nonché dall'avv. Francesco Paolo Chita del Foro di Matera, domiciliata presso lo studio dell'avv.

;

RICORRENTE

nei confronti di:

Massa dei Creditori del concordato preventivo della società

Commissario Giudiziale,

NON COSTITUITO

Creditori dissenzienti

TUTTI NON COSTITUITI

Il Tribunale,

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza collegiale del 28.09.2023;
- vista l'assenza di opposizioni all'omologa del concordato preventivo votato proposto da _____ s.r.l;
- visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale ex art.48 c.2 CCII ;
- vista la memoria ex art. 48 c.2 CCII depositata dalla società ricorrente :
- viste le conclusioni precisate dalla società ricorrente all'udienza collegiale del 28.9.2023;
- considerato che la società ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda di omologa;
- visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale ;
- visto l'art.48 e gli artt. 109, 112 CCII.;

OSSERVA

Premesso:

-che la società con “Ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 39 commi 1 e 2 e 87 del CCII” di data 29.11.2022 ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (il ricorso risulta depositato nel termine assegnato a seguito del ricorso con riserva ex art.44 c.1 CCII depositato in data 30.9.2022 <n. rg. 16-2/2022 PU> peraltro il procedimento unitario iscritto al n.16/2022 risulta instaurato a seguito di ricorso per apertura della liquidazione giudiziale dal creditore Company Service spa che ha originato il n. 16-1/2022 rg) ;

-che il Tribunale con decreto del 22.12.2022 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo di ed ha stabilito la data iniziale del 03.07.2023 e la data finale del 24.7.2022 per l’espressione del voto da parte dei creditori ;

-che sono state concesse le **misure protettive** ex art. 54 c.2 e 55 c.3 CCII prorogate sino al 05.10.2023;

- **che il concordato proposto da può qualificarsi in continuità aziendale diretta**

ex art. 84 CCII in sintesi, la proposta concordataria presentata da prevede:

- la prosecuzione dell’attività in via diretta;

- la salvaguardia di n. 21 posti di lavoro;

-la discontinuità nella gestione dell’impresa con l’uscita dalla compagine del socio unico Sig. dopo l’omologa e l’ingresso di un nuovo socio (l’Investitore) e di un nuovo management;

- l’impegno dell’Investitore, individuato nella società

(in seguito), con sede legale in C.F.

condizionato all’omologa del concordato, al versamento della somma di Euro 1.320.000,00 “in deposito vincolato a mani del Commissario giudiziale successivamente all’approvazione del concordato e prima dell’udienza di omologa”:

* da destinarsi, unitamente alle disponibilità liquide ed ai crediti non anticipati dalle banche “in partita al 30 settembre 2022”, al pagamento delle spese di procedura e dei debiti “anteriori” al deposito del Ricorso con riserva ex artt. 39, comma 3, 40 e 44, comma 1, lett. a) C.C.I.I.;

** da versarsi a titolo di aumento di capitale o finanziamento soci e ciò mediante:

i. “la deliberazione di un aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2481-bis c.c., sino alla concorrenza di Euro 1.320.000,00, sottoscritto integralmente dall’investitore (...), con rinuncia dell’attuale socio al diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione detenuta”;

ii. “il trasferimento della partecipazione residua del socio uscente, ai sensi del preliminare sottoscritto, in favore del predetto investitore al prezzo di Euro 1,00, in modo che, all’esito delle operazioni, l’investitore sia socio unico della Ricorrente e che quest’ultima risulti capitalizzata per Euro 1.320.000,00”;

-il versamento, sempre da parte di Commerciale Lucana, di finanziamenti infruttiferi a copertura delle spese per la continuità.

Non essendo l’attivo derivante dalla liquidazione dei beni capiente per la copertura integrale dei crediti privilegiati, la ricorrente prevede il degrado ex art. 84, comma 5°, C.C.I.I. della quota incapiente.

Precisamente, le previsioni di soddisfo dei creditori, da piano, risultano le seguenti:

* pagamento integrale dei crediti prededucibili e delle spese di procedura;

* soddisfazione dei creditori privilegiati fino alla capienza ex art. 84, comma 5°, C.C.I.I. e, precisamente il pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1, n. 2 e n. 3 cod. civ.;

* trattamento degli altri creditori privilegiati degradati e dei creditori chirografari con suddivisione in classi, da soddisfarsi mediante utilizzo della nuova finanza apportata dall’Investitore, come segue:

Classe 1 “Fornitori artigiani”, composta dai creditori *ab origine* privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. cui la ricorrente intende riconoscere una **somma fissa** di Euro 22.540,00, pari al 50% del credito totale;

Classe 2 “Debiti previdenziali”, composta dai debiti *ab origine* privilegiati ex artt. 2753-2754 cod. civ. verso INPS, INAIL e altri enti previdenziali similari, cui la ricorrente intende riconoscere una **somma fissa** di Euro 158.805, pari a circa il 19% del credito;

Classe 3 “Locatore”, assistito *ab origine* da privilegio speciale ex art. 2778 cod. civ., Grado 16° mobiliare, cui la ricorrente intende riconoscere una **somma fissa** di Euro 274,00, corrispondente a circa il 18% del credito totale;

Classe 4 “Debiti tributari”, composta dai debiti verso Agenzia delle Entrate e/o Agenzia Entrate Riscossione, *ab origine* assistiti da privilegio ex art. 2778 cod. civ., Grado 18° e 19° mobiliare, cui la ricorrente propone una **somma fissa** di Euro 303.586,00, pari a circa il 17% del credito complessivo;

Classe 5 “Enti locali”, assistiti *ab origine* da privilegio ex art. 2752 cod. civ. di Grado 20° mobiliare, cui verrebbe assegnata una **somma fissa** di Euro 2.336,00, pari a circa il 16% del credito totale;

Classe 6 “Banche con garanzie”, costituita dai crediti vantati dagli Istituti di credito assistiti da garanzia pubblica emessa da e/o enti similari di estrazione statale o consortile, crediti in parte potenzialmente assistiti da privilegio ex L. 662/96, in caso di escussione del Fondo di Garanzia da parte della banca finanziatrice, cui la ricorrente intende assegnare una **somma fissa** di Euro 112.818,00, pari al 15% del credito nominale. Nel ricorso viene precisato come “*alla data odierna non si ha evidenza che gli istituti bancari abbiano provveduto ad escutere le garanzie rilasciate da terzi, per cui i creditori iscritti in questa classe sono ancora crediti originari bancari, tuttavia, anche nel caso in cui intervenga nelle more l’escussione della garanzia e il terzo escusso, in*

qualità di garante chiedo la surroga nella posizione, questo verrà inserito comunque in questa classe in surroga”;

Classe 7 “Imprese minori”, in ottemperanza all’art. 85, comma 3, C.C.I.I., la ricorrente ha inserito in apposita classe i crediti vantati da imprese ritenute “minori” (società di persone, ditte individuali), cui propone il pagamento di una **somma fissa** di Euro 3.118,00, pari al 14% del credito totale;

Classe 8 “ , costituita dal solo credito vantato dall’investitore, inserito in apposita classe avendo **”** *articolare al buon esito della presente procedura di concordato”* e, quindi, *“in possibile conflitto di interessi con i restanti creditori”*, cui la ricorrente propone un **importo fisso** di Euro 10,00, pari allo 0,001% del credito nominale;

Classe 9 “Debiti verso famiglia , costituita dai crediti del socio unico e dei suoi familiari per finanziamenti, cui la ricorrente **”** pagamento di una **somma fissa** di Euro 10,00, pari allo 0,02% del credito totale;

Classe 10 “Fornitori con contratti estimatori”, rappresentata dai *“fornitori che hanno in essere con dei contratti estimatori, ovvero dai fornitori che mettono a disposizione di merce senza il trasferimento della proprietà e che costituiscono una classe di fornitori strategici, in quanto procurano alla società i ricambi essenziali per lo svolgimento del suo core business”*. A tale classe viene proposto il pagamento di una **somma fissa** di Euro 11.104, pari al 12% del credito nominale;

Classe 11 “Restanti creditori”, quale classe residuale, cui la ricorrente propone una misura di soddisfo di circa il 10,01% (**unica classe con importo “variabile”**). In tale classe vengono ricompresi, altresì, i “crediti verso clienti con saldo avere” (anticipi incassati senza successiva spedizione della merce, clienti che hanno rilevato vizi nella fornitura, etc.). Al riguardo, la società precisa come *“Nel caso in cui i clienti non dovessero reclamare alcun credito si libereranno risorse a favore degli altri creditori chirografari”*;

Classe 12 “ , costituita ai sensi dell’art. 120 *ter* C.C.I.I., in quanto *“il socio unico subirà una modifica dei suoi diritti di partecipazione in relazione alla ricostituzione del capitale”*.

La ricorrente precisa come *“l’eventuale maggior attivo che dovesse pervenire dalle voci di recupero crediti (...) qui offerti ai creditori anteriori, andrà distribuito nel rispetto della graduazione dei privilegi di legge, mentre le eventuali minusvalenze di attivo, rispetto a quanto stimato, andranno a scapito della classe dei creditori residuali”*.

Quanto alle **tempistiche** di esecuzione del piano concordatario, la ricorrente prevede il pagamento:

- dei crediti verso dipendenti *“entro 30 giorni dall’omologa”* (e, precisamente, gli importi dovuti a titolo di retribuzione ai dipendenti ancora in forza, nonché tutte le somme dovute ai dipendenti cessati);
- i restanti creditori *“entro 180 giorni dall’avvenuta omologa”*,

Pertanto data esecuzione alla proposta, *“ potrà quindi uscire dalla procedura concordataria e tornare ad operare in bonis”*.

Quanto alle **operazioni di voto** dei creditori risulta:

- che esse si sono svolte nel periodo dal 03.07.2023 al 24.7.2023 ;

-che all'esito della votazione il Commissario Giudiziale con atto del 25.7.2023 ha comunicato che la proposta non risulta approvata da tutte le classi di creditori votanti ex art. 109 c.5 CCII ma ha datato atto dell'approvazione da parte della maggioranza delle classi di cui più di una formata da crediti assistiti da cause di prelazione (si rinvia alla relazione del Commissario Giudiziale del 25.7.2023)

- che in data 2.8.2023 ha depositato istanza di apertura del procedimento di omologa del concordato ai sensi dell'art.112 c.2 CCII ritenendo sussistenti i requisiti per l'omologa stabiliti dall'art.112 c.2 CCII lettere a), b), c), d),

-che il Tribunale con decreto del 29.8.2023 ha fissato l'udienza del 28.9.2023 per la trattazione della domanda di omologa del concordato preventivo proposto e votato;

-che nel termine perentorio stabilito dall'art. 48 c.2 CCII (di almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologazione) nessuna opposizione risulta proposta da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato;

-che il Commissario Giudiziale risulta aver depositato in data 22.9.2023 il proprio motivato parere ex art. 48 c.2 CCII nel termine di almeno 5 giorni prima dell'udienza, peraltro il Commissario Giudiziale ha espresso parere positivo anche in ordine alla ricorrenza in capo a dei requisiti stabiliti dall'art. 112 c.2 lettere a, b, c, d CCII ed ha evidenziato che *"in data 19 settembre 2023, risulta aver bonificato sul conto corrente n. 10050 vincolato alla procedura presso l'importo di Euro 1.320.000,00, come da impegno allegato al piano concordatario"*;

-che anche la debitrice ha depositato memoria nel termine di due giorni prima dell'udienza stabilita per la trattazione della domanda di omologa ex art. 48 c.2 CCII;

-che dell'udienza ne è stata data comunicazione al Pubblico Ministero che non è comparso o intervenuto (vedi la comunicazione al Pubblico Ministero del 29.8.2023 pervenuta il 30.8.2023) .

Tutto ciò premesso il Tribunale rileva quanto segue.

Va premesso che l'art. 109 c.5 CCII sulle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato preventivo nel caso di concordato in continuità (com'è quello proposto da richiede il voto favorevole di tutte le classi dei creditori.

Nello specifico tale ipotesi non si è verificata posto che la proposta di è stata votata favorevolmente dalla maggioranza delle classi: numero 9 classi su numero 11 classi votanti di cui più di una classe formata da crediti assistiti da cause di prelazione.

L'art. 112 comma 2 CCII, per il caso di mancata approvazione del concordato preventivo in continuità consente al debitore di presentare al Tribunale istanza per ottenere l'omologazione del

concordato a condizione che ricorrano congiuntamente le quattro condizioni stabilite dall'art. 112 c.2 CCII scrutinate dal Commissario Giudiziale nel parere ex art. 48 c.2 CCII del 22.9.2023 .

Il Collegio condivide e richiama le motivate considerazioni del Commissario Giudiziale che nel parere ex art. 48 c.2 CCII del 22.9.2023 ha concluso:

“ a seguito delle verifiche condotte, meglio illustrate nella relazione particolareggiata ex art. 105 C.C.I.I., nella relazione definitiva ex art. 107, comma 6°, C.C.I.I. e nel presente elaborato, il giudizio dello scrivente sulla proposta di Concordato Preventivo presentata da _____ è ragionevolmente **positivo** in termini di fattibilità economica del piano, anche con specifico riferimento all'alternativa della liquidazione giudiziale, che non risulterebbe conveniente in relazione alle previsioni di soddisfo per la massa dei creditori concorsuali, tanto nella misura quanto nelle tempistiche di pagamento.

Quanto alla sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'omologazione, pur in presenza di più classi dissenzienti, sulla base delle analisi svolte e meglio illustrate nel precedente paragrafo, si ritiene che, nel caso di _____ ricorrano congiuntamente le condizioni di cui all'art. 112, comma 2°, C.C.I.I. e, precisamente:

a) il valore di liquidazione risulta distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i creditori di cui alle due classi dissenzienti (classe 2 e classe 5) ricevano un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, di cui più di una formata da creditori titolari di diritto di prelazione (classe 1, classe 3, classe 4). “

Il Tribunale, per le ragioni suindicate, ritiene ricorrano le condizioni generali stabilite dall'art. 112 c.1 CCII e quelle peculiari stabilite dall'art.112 c.2 CCII che consentono di omologare il concordato preventivo proposto da _____ posto che il Collegio ha verificato la regolarità della procedura, l'ammissibilità della proposta (si richiama anche nei motivi la relazione del Commissario Giudiziale del 22.9.2023 - pagina 9 dove si da atto della procedura competitiva volta alla individuazione di offerte concorrenti a quella presentata dall'investitore -individuato da _____ -

< si rinvia alla proposta tratteggiata a pagina 3 e 4 di parte motiva della presente sentenza>), la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (si richiama anche nei motivi la relazione del Commissario Giudiziale del 22.9.2023- pagina 7 e 8) , la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine a raggiungere

gli obiettivi prefissati, (si richiama anche nei motivi la relazione del Commissario Giudiziale del 22.9.2023- pagine 13,14,15) .

Va evidenziato che il Commissario Giudiziale a pagina 23 della relazione ex art. 48 c.2 CCII del 22.9.2023 ha rappresentato che le somme necessarie a dare esecuzione al piano concordatario risultano già disponibili sul conto corrente vincolato alla procedura, in quanto:

a) in data 19.9.2023, risulta aver bonificato sul conto corrente n. 10050 vincolato alla procedura presso l'importo di Euro 1.320.000,00, come da impegno allegato al piano concordatario;

b) risulta il versamento della liquidità da parte della società ricorrente posto che l'attivo a servizio del concordato si compone, oltre che dall'apporto di finanza immesso dall'Investitore Commerciale Lucana, anche da:

– crediti verso clienti in partita al 30 settembre 2023 per Euro 41.232,00;

– liquidità di cassa in giacenza al 30 settembre 2023 per Euro 7.387,00.

Il Commissario ha quindi dato atto che ha bonificato sul conto corrente n. 10050 vincolato alla procedura presso :

– in data 13.9.2023, l'importo di Euro 7.387,00 quale “saldo cassa del 30 settembre 2022 come da proposta concordataria”;

– in data 14.9.2023, l'importo di Euro 41.232,00 quale “versamento crediti clienti del 30 settembre 2022”.

In conclusione, per le ragioni sopra tratteggiate, il Tribunale ritiene che concorrono tutte le condizioni prescritte dalla legge per cui va omologato il concordato proposto da ai sensi dell'art.48 CCII, con la precisazione che il Collegio ritiene che lo stato di crisi denunciato dall'imprenditore ricorrente integri gli elementi dello stato di insolvenza, atteso che non viene eseguito il pagamento integrale dei debiti alla scadenza, come risulta dagli atti.

Inoltre il Collegio, per ragioni di economia di costi della procedura ed anche in considerazione della non particolarmente complessa attività da realizzare e considerato che non ricorrono le fattispecie previste dall'art. 48 c. 8 CCII per la nomina di un liquidatore (peraltro prima del voto è stata già svolta procedura competitiva ex art. 91 CCII ed individuato l'investitore), visto l'art. 118 CCII conferma quale Commissario Giudiziale lo nella persona del referente

Si indica di seguito l'attività **del Commissario Giudiziale considerato quanto previsto dall'art. 84 e dall'art. 118 CCII:**

1) il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento del concordato preventivo omologato.

Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (in particolare esercita i poteri attribuiti dall' art. 119 CCII con riguardo alla risoluzione del concordato e dall'art. 120 CCII con riguardo all'annullamento del concordato).

Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.

2) Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3) Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

4) Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

5) In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.

6) Al termine dell'incarico, il Commissario Giudiziale presenterà il conto della gestione e chiederà al G.D. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l'intervenuta esecuzione del concordato.

Le spese del giudizio restano a carico della società ricorrente.

La presente sentenza ex art. 48 c. 5 CCII va notificata e iscritta nel registro imprese a norma dell'art. 45 CCII:

P. Q. M.

Visto l'art. 48 CCII

il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società _____ con sede legale in _____

codice fiscale _____ con domanda presentata il 29.11.2022,

ogni diversa istanza respinta, o dichiarata assorbita, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto dalla società _____ di cui all'indicata proposta votata;

conferma Commissario Giudiziale _____ nella persona del referente _____, che opererà nei termini indicati in parte motiva .

Le spese del giudizio restano a carico della società ricorrente.

La presente sentenza ex art. 48 c. 5 CCII va notificata e iscritta nel Registro Imprese a norma dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 28.09.2023 .

Il Giudice est.

Dott.Paola Cazzola

Il Presidente

Dott. Giuseppe Limitone